

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], n. [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]), del foro di [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], rappresentato e difeso - giusta la procura a margine della memoria difensiva depositata il 11\7\2020 - dall'avvocato [OMISSIS] (CF: [OMISSIS]) con studio in [OMISSIS], pec: [OMISSIS] in uno, giusta la procura speciale a margine al ricorso introduttivo al Consiglio Nazionale Forense, all'avv. [OMISSIS] del foro di [OMISSIS] C.F.: [OMISSIS]; PEC:

[OMISSIS] con studio in [OMISSIS], elettivamente domiciliato in Roma via [OMISSIS] ovvero all'indirizzo di posta elettronica [OMISSIS], avverso la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Campobasso in data 27.1.2017, depositata il 15.3.2017, notificata il 29.3.2017 che l'ha ritenuto responsabile delle violazioni di cui ai capi di incolpazione e ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni due.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Antonio Gagliano svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare e in subordine la riduzione della sanzione del ricorso.

#### **FATTO**

L'avv. [RICORRENTE], come in atti difeso e rappresentato, impugna l'epigrafata decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Campobasso, che ne ha ritenuto la responsabilità disciplinare e le ha inflitto la sanzione della sospensione per anni due per le violazioni di cui al seguente capo di incolpazione:

*1) art. 2 comma 1 vigente C.D.F. per aver tenuto nello svolgimento dell'attività professionale, comportamenti compromettenti l'immagine della professione forense;*

*2) art. 4 comma 2 vigente C.D.F. per aver violato la legge penale;*

*3) art. 9 comma 2 vigente C.D.F. per non avere osservato, pur essendone tenuto, nell'esercizio dell'attività professionale, i doveri di lealtà, correttezza, probità, decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense; .*

*4) art. 23 comma 1 vigente C.D.F. per aver esercitato attività professionale nella procedura esecutiva immobiliare n°[OMISSIS]/93 R.G.E. innanzi al Tribunale di Isernia senza che via sia stato conferimento dell'incarico dalle parti assistite, avendo le stesse disconosciuto le firme apposte al mandato, ed essendo stato svolto non nel primario interesse delle stesse;*

*5) art. 23 comma 2 vigente C.D.F. per non aver accertato l'identità delle persone che gli avrebbero conferito l'incarico, conferimento che in realtà non vi sarebbe stato, visto il disconoscimento delle firme apposte al mandato, effettuato dalle stesse parti rappresentate;*

6) art. 30 comma 1 vigente C.D.F. per non aver gestito con diligenza la somma complessiva di euro 10.224,375 ricevuta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. [OMISSIS]/93 R.G.E. nell'interesse parti assistite, ma nel proprio esclusivo interesse, omettendo di renderne conto alle stesse;

7) art. 30 comma 2 vigente C.D.F. per aver trattenuto oltre il tempo necessario le predette somme ricevute nella procedura immobiliare sopraindicata per conto delle parti assistite, senza il consenso di queste ultime, anzi senza che le stesse ne fossero addirittura a conoscenza, con distrazione in proprio favore;

8) art. 31 comma 1 vigente C.D.F. per non aver messo a disposizione delle parti assistite le somme riscosse per conto delle stesse nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. [OMISSIS]/93 R.G.E., pari a complessivi euro 10.224,375, portate da mandati di pagamento emessi in suo favore, in forza di una procura alle liti che, così come accertato giudizialmente, le parti stesse non hanno mai rilasciato al predetto legale;

9) art. 50 comma 1 vigente C.D.F. per aver introdotto nel processo esecutivo di cui in premessa, atti suffragati da una procura alle liti che lo stesso sapeva essere falsa, in quanto mai rilasciatagli dalle parti rappresentate, le cui firme ivi apposte sono state disconosciute dalle stesse;

10) art. 50 comma 2 vigente C.D.F. per aver utilizzato nel suddetto processo atti come provenienti dalle parti assistite, suffragati da una procura alle liti che lo stesso sapeva essere falsa, in quanto mai rilasciatagli dalle parti rappresentate. le cui firme ivi apposte sono state disconosciute dalle stesse. In Isernia nel settembre 2008.

Il procedimento disciplinare traeva origine dalla segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia pervenuta al COA di Isernia in data 28\4\2013 con cui si comunicava l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] nell'ambito del proc. penale n. [OMISSIS]/2012 in relazione ai reati di cui agli art. 81, 485, 646 61 n. 11 c.p. per aver falsificato le firme di [OMISSIS] e [OMISSIS] e [OMISSIS] sul mandato alle liti con il quale si insinuava in procedura esecutiva immobiliare nei confronti del fratello [OMISSIS] e per avere, all'esito della procedura in questione, incassato il pagamento complessivo della somma di € 10,224,375, somma di cui si appropriava.

Il COA di Isernia in data 11.3.2014 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare e ne disponeva la contestuale sospensione per pendenza pregiudiziale del procedimento penale. Successivamente il procedimento veniva trasmesso per competenza al CDD di Campobasso che approvava il capo di incolpazione sopra riportato citando a giudizio l'incolpato.

In sede istruttoria venivano acquisiti gli atti penali nonché copia dei verbali dibattimentali di primo grado e le sentenze nelle more emesse da parte del Tribunale di Isernia e dalla Corte di Appello di Campobasso che in riforma della sentenza di condanna del Tribunale per il reato di appropriazione indebita (depenalizzato il falso) dichiarava l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Avanti il CDD l'incolpato a sua difesa invocava l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare asserendo che la sottoscrizione del mandato risaliva all'anno 2004 e nel merito negava di essersi appropriato di somme di denaro degli assistiti in quanto regolarmente consegnate agli stessi a mezzo del fratello [OMISSIS]. Chiedeva di provare tale circostanza a mezzo dell'escussione del teste [OMISSIS].

In sede dibattimentale il CDD sentiva il teste querelante [OMISSIS], il quale confermava che né lui stesso né alcuno degli altri fratelli che avevano sottoscritto l'esposto aveva rilasciato procura alle liti all'avv. [RICORRENTE] né avevano ricevuto alcuna somma dall'avvocato, che addirittura era a loro anche fisicamente sconosciuto. Il CDD respingeva invece la richiesta difensiva di escussione del teste [OMISSIS].

All'esito del dibattimento il CDD di Campobasso riteneva provati tutti i fatti addebitati all'avv. [RICORRENTE] e quindi la responsabilità disciplinare per le violazioni contestate e applicava nei confronti del medesimo la sanzione della sospensione per anni due riconoscendo alla condotta il connotato di particolare gravità.

Il CDD valorizzava in motivazione l'avvenuta conferma dei fatti già esposti nell'atto di denuncia querela da parte del teste [OMISSIS] ed in particolare l'affermazione di non aver mai conosciuto l'avv. [RICORRENTE] e l'impossibilità che la sorella [OMISSIS] abbia sottoscritto il mandato posto che la stessa, emigrata in Francia, dagli anni cinquanta non aveva fatto più rientro in Italia. Aggiungeva il CDD che la falsità delle firme appare *ictu oculi* evidente sulla base del raffronto con quelle reali, che nessuna ragione avrebbero avuto i querelanti f.lli [OMISSIS] di accusare falsamente l'avv. [RICORRENTE]. Quanto all'avvenuto incasso dei tre assegni, il CDD rileva che la circostanza è ammessa dallo stesso incolpato, mentre il fatto che la stessa sia da lui stata consegnata all'esecutato [OMISSIS] è circostanza indimostrata sia per la mancata precisazione delle relative modalità di luogo e di tempo, nonché delle ragioni del pagamento a terzo estraneo al mandato e, sotto certo profilo, anche controparte rispetto ai tre esponenti ed infine per l'assenza di qualsivoglia ricevuta.

Proprio la genericità delle circostanze addotte sulle quali sentire il teste [OMISSIS] indicato dalla difesa inducevano il CDD a rigettarne l'ammissione.

Inoltre, e per i motivi che abbiamo detto innanzi, il teste non avrebbe mai potuto riferire con certezza in ordine all'avvenuta consegna o meno del denaro agli aventi diritto da parte di [OMISSIS] . Di qui l'ultroneità della testimonianza stessa.

In diritto il CDD rigettava l'eccezione di prescrizione ritenendo che la stessa avesse corso solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale ed essendo irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all'istaurarsi del processo penale.

Con ricorso di data 28.4.2017 l'avv. [RICORRENTE] ha impugnato tempestivamente e ritualmente la citata decisione del CDD chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata la prescrizione dell'azione disciplinare e la sospensione del procedimento disciplinare per la pregiudizialità penale e, nel merito, insistendo per l'annullamento della decisione dell'organo distrettuale e, in subordine, per l'irrogazione di una sanzione meno grave.

Quanto alla prima richiesta, il ricorrente lamenta l'erroneità della statuizione del CDD secondo cui il decorso del termine di prescrizione avrebbe avuto inizio all'atto della definizione del procedimento penale stante che non sarebbe stata disposta alcuna sospensione per pregiudizialità penale né l'azione disciplinare aveva avuto corso successivamente al passaggio in giudicato della condanna penale: secondo il ricorrente, infatti, la sospensione del procedimento disciplinare ovvero la promozione dell'azione disciplinare dopo il passaggio in giudicato costituivano indefettibile presupposto per far decorrere il termine di prescrizione dal passaggio in giudicato così come il CDD aveva stabilito.

A sostegno di tale assunto il ricorrente richiama diverse decisioni del Consiglio Nazionale Forense (82\2011, 45\2012 e 6\2209) ove si è affermato il principio secondo cui, qualora l'azione disciplinare fosse stata riconducibile alla previsione di cui all'art. 44 del R.D.L. 1578\33, non può avere inizio prima che maturi il suo presupposto e, cioè, il passaggio in giudicato della sentenza penale e, ancora, che anche la prescrizione decorre *“dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale...”*.-

Il ricorrente sottolinea quindi che, sulla scorta di SS.UU. n. 10071 del 9\5\2011 *“....Resta pertanto irrilevante, secondo la disciplina dell'art. 44, il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell'Ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo di fronte all'avvenuto inizio dell'azione penale...”*, conseguendone che il CDD avrebbe dovuto attendere che il procedimento penale si fosse definito e poi, entro i 5 anni dal passaggio in giudicato, promuovere l'azione disciplinare ovvero iniziare l'azione disciplinare e sospenderla in attesa della definizione del procedimento penale.

Secondo il ricorrente, infatti, delle due l'una: o il CDD ha agito sul presupposto dell'autonomia dell'azione disciplinare (rispetto all'azione penale) sicchè il tempo della prescrizione, e quindi anche quello dell'esordio della sua decorrenza, rimane quello regolato dall'art. 56 della legge 247\12 sul nuovo ordinamento professionale, ovvero, nel caso in cui si sia ritenuto che l'esito del giudizio penale costituisse il presupposto dell'azione disciplinare, avrebbe dovuto considerare il primo (il giudizio penale) pregiudizievole del secondo (quello disciplinare) e così disporre la sospensione necessaria sino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel primo caso (applicazione dell'art. 56 l. 247\12) l'azione disciplinare sarebbe già prescritta dovendosi individuare la sua decorrenza dalla data della commissione del fatto, mentre nel secondo caso la decisione del CDD di Campobasso sarebbe intervenuta prima ancora che fosse intervenuto il presupposto per l'esercizio dell'azione disciplinare e da ciò discenderebbe la sua nullità.

Ancora in tema di prescrizione disciplinare il ricorrente rileva che sulla scorta della previgente disciplina (art. 51 r.d.l. 1578\33) il termine quinquennale avrebbe, al più tardi, avuto inizio nel settembre 2008 (termine ultimo, così come anche indicato nel capo di incolpazione, degli illeciti disciplinari di cui ai capi 6, 7 e 8 inerenti l'incasso delle somme frutto dell'esecuzione forzata) e sarebbe già spirato allorquando (30\1\2014) era pervenuta da parte del COA di Isernia la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare.

Anche il termine massimo di anni sette e mesi sei previsto dall'art. 56 della legge 247\12 sarebbe spirato stante che, per come detto, l'ultima data di commissione dell'illecito risalirebbe al 2008 e che la comunicazione del cdd di apertura del procedimento risale al marzo 2016.

In subordine, ed in relazione a quanto poc'anzi riassunto, nel ricorso si rilevava l'intervenuta prescrizione quantomeno dei capi di incolpazione risalenti all'anno 2004.

In ulteriore subordine veniva rilevata la mancata sospensione per la pregiudizialità penale stante che il relativo procedimento penale non era ancora stato definito e, al riguardo, si argomentava sulla scorta di diverse decisioni del CNF (121\2015 e 199\2015) che avevano sottolineato la necessità della sospensione per pregiudizialità penale ex art. 295 cpc nel caso di identità tra i fatti alla base dell'imputazione penale e dell'incolpazione disciplinare.

Nel Merito, adducendo che a causa del decesso del suo precedente difensore avv. [OMISSIS] non era più nella disponibilità della documentazione comprovante gli effettivi rapporti tra le parti, il ricorrente respingeva ogni accusa annotando che l'aver optato nell'ambito del procedimento penale per il giudizio ordinario, anziché per un rito alternativo

e premiale, indicava la sua sincera convinzione di poter smentire le accuse perché, se fosse stato consapevole della sua colpevolezza, avrebbe senz'altro evitato il dibattimento. Richiamava i motivi dell'appello avverso la condanna del Tribunale di Isernia ed i motivi di ricorso avverso la sentenza confermativa della Corte di Appello.

Sosteneva che, prima di consentire l'accesso ad un fascicolo, la cancelleria del Giudice civile senz'altro verifica se l'avvocato può effettivamente farlo e che la tesi accusatoria si scontrava con la logica considerazione per cui l'incolpato, quando ebbe a costituirsi nel procedimento esecutivo, giammai poteva sapere che l'immobile sarebbe stato venduto nella sua interezza visto che nella sua comparsa l'incolpato aveva insistito affinché fosse posta in vendita solamente la quota di pertinenza del debitore esecutato ([OMISSIS] ) e non anche quella dei di lui fratelli.

Lamentava quindi che il CDD lo aveva affermato responsabile pur non disponendo di una prova che consentisse superare il ragionevole dubbio della sua innocenza e, in tal senso, deponava anche il fatto che i clienti germani [OMISSIS] mai avevano chiesto la restituzione delle somme di cui l'incolpato si sarebbe appropriato avendo invece preferito direttamente intraprendere l'azione penale, indicava che in realtà essi avevano dato sfogo -con la loro denuncia- a motivi di risentimento che nulla avrebbero avuto a che vedere con il rapporto professionale con l'avv. [RICORRENTE].

Lamentava l'abnorme gravosità della sanzione che gli era stata comminata per la sproporzionalità e l'irragionevolezza, invocando l'applicazione delle più favorevoli norme del nuovo codice deontologico forense.

Contestava la ricorrenza della violazione di cui all'art. 50 del CDF -in quanto la contestata falsità non concerneva elementi di prova per il giudizio- rimanendo al più la sua condotta esclusivamente nell'alveo delle previsioni di cui agli artt. 23, 30 e 31 del CDF.

In data 11 luglio 2019 si costituiva in giudizio avanti il CNF per il ricorrente l'avv. [OMISSIS] con memoria difensiva e procura speciale in calce con cui (punto "A") evidenziava l'incongruenza della decisione del CDD che aveva, per un verso, ritenuto la falsità delle firme sul mandato apparentemente rilasciate da [OMISSIS], ed [OMISSIS] e, per altro verso, contestato il mancato accertamento dell'identità della persona che aveva conferito l'incarico (art. 23 commi 1 e 2 del CDF). Rilevava altresì la contraddittorietà della contestazione e dell'affermazione di responsabilità nella parte in cui si era addebitato il mancato tempestivo rendiconto e l'indebito trattenimento del denaro stante che tali illeciti presuppongono un valido conferimento del mandato che, secondo la stessa prospettazione d'accusa, non vi sarebbe mai stato.

L'unica violazione in astratto prospettabile, secondo questo rilievo, rimarrebbe quella dell'art. 50 commi 1 e 2 del CDF che tuttavia non sarebbe applicabile al caso in questione stante che si riferisce esclusivamente al divieto di utilizzazione di materiale probatorio.

Quanto alla prescrizione, nella memoria depositata il 11/7/19 si ribadisce che la falsificazione del mandato risale a prima del settembre 2008 mentre il decreto di citazione a giudizio è del novembre 2013 e poi la comunicazione del COA di avvio del procedimento disciplinare del 30/1/14 e, quindi, a ben oltre cinque anni dall'illecito conseguendone il decorso del termine di cui all'art. 51 rdl 1578/33. Al riguardo rileva che l'illecito di falsificazione ha senz'altro natura istantanea e non permanente.

In relazione all'entità della sanzione irrogata sottolinea l'assenza di precedenti nonché le peculiarità della vicenda disciplinare in cui ben si intuirebbe che le firme sui mandati di [OMISSIS], ed [OMISSIS] sarebbero state fornite al professionista dal loro germano [OMISSIS], debitore esecutato oltre che cliente dell'incolpato sicchè quest'ultimo avrebbe avuto il solo torto di fidarsi di quello. Al proposito rileva ancora l'anomala condotta degli esponenti i quali, pur avendo ricevuto l'avviso della vendita dei beni pignorati, non si sarebbero preoccupati né attivati.

Sostiene che ratione temporis la sanzione applicabile non potrebbe superare la soglia di anni uno di sospensione.

Lamenta che il CDD aveva ingiustamente rigettato la richiesta di escutere a teste [OMISSIS] perché questi avrebbe potuto riferire sulla consegna da parte dell'incolpato a [OMISSIS] delle somme provento della vendita forzata e quindi sull'indebito trattenimento. Chiede quindi che il Consiglio Nazionale voglia ammettere la testimonianza del [OMISSIS] specificandone ulteriormente l'articolato.

Allega decreto di citazione a giudizio del procedimento penale, richiesta giustificazioni coa di Isernia, comunicazioni Tribunale Isernia Rec n. 1[OMISSIS]/93 del 5/4/06, appello sentenza penale, ricorso per Cassazione.

All'esito della camera di consiglio della pubblica udienza del 11 luglio 2019 il Consiglio Nazionale Forense adottava ordinanza con cui disponeva l'acquisizione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione in sede penale di data [OMISSIS]/2018 che aveva deciso il ricorso n. [OMISSIS]/2017 seconda sezione penale.

Veniva quindi acquisita la sentenza suddetta con cui la Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] Antonino avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del [OMISSIS]/2017 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 646 cp per cui l'incolpato era stato ritenuto responsabile e condannato in primo grado dal giudice di primo grado.

Veniva quindi nuovamente disposta la trattazione del ricorso per l'udienza pubblica del 22 febbraio 2024 e, prima della celebrazione, il difensore dell'incolpato depositava una seconda memoria difensiva in cui ribadiva, con ulteriori argomentazioni, la richiesta di prescrizione dell'azione disciplinare sul presupposto che la vicenda era regolata dall'art. 51 del rdl 1578\33. Richiamava Cassaz. SS.UU. 22516\16 per cui non sarebbe operante la regola che vede l'inizio del decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare col passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna quando il tempo della prescrizione (disciplinare) sia già decorso dalla data del fatto a quella della definitività della sentenza penale.

All'udienza il Sig. Procuratore Generale ed il difensore dell'incolpato concludevano come riportato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è parzialmente fondato.

Preliminarmente si deve affrontare, per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo carattere impediente ed assorbente, la questione della prescrizione dell'azione disciplinare precisando sin da ora che essa non va confusa con quella della necessità o meno della sospensione del procedimento disciplinare per la pregiudizialità penale.

Nella vicenda che ci occupa va innanzitutto stabilito quale, *ratione temporis*, sia il regime della prescrizione applicabile. Esso ovviamente dipende dal momento in cui le condotte illecite sono state poste in essere che, a sua volta, è legato alla loro natura istantanea o permanente.

Orbene le condotte contestate ai capi "4", "5", "9" e "10" del capo di incolpazione mosso all'avv. [RICORRENTE] hanno senz'altro natura istantanea perché si esauriscono, al più tardi, con la definizione del procedimento esecutivo n. [OMISSIS]\93 RGE Tribunale di Isernia in cui l'incolpato -in ipotesi- ha svolto attività professionale in difetto di conferimento di incarico da parte degli esponenti [OMISSIS], ed [OMISSIS] (capo 4), senza previamente accertarne l'identità (capo "5"), introducendo nel procedimento suddetto la procura che sapeva essere falsa (capo 9) ed utilizzando in detto processo atti indicati come provenienti dalle parti assistite e che l'incolpato sapeva essere false.

Tutte tali condotte, istantanee o al più a consumazione prolungata, si sono perfezionate all'atto in cui l'incolpato si è costituito in insinuato nella procedura esecutiva -avvalendosi appunto della procura in tesi falsa o comunque ricevuta senza accertarsi della identità dei conferenti l'incarico- o, al più, si sono prolungate nel tempo attraverso i successivi atti sempre istantanei in cui l'incolpato si è avvalso del falso mandato (ad es., la presenza e rappresentanza in udienza, la formulazione di istanze, la richiesta di assegnazione delle somme ed il relativo incasso) che tuttavia si sono sicuramente esauriti, non potendo più

essere ulteriormente reiterati, alla data di definizione del procedimento esecutivo con l'assegnazione delle somme agli esponenti e l'incasso da parte dell'incolpato.

Tale data è appunto indicata, nello stesso capo di incolpazione, al settembre 2008 e, quindi, a data ben antecedente al 2 febbraio 2013 allorquando è entrato in vigore l'art. 56 della legge 247 del 2012 che riforma la prescrizione dell'azione disciplinare forense assimilandola al corrispondente istituto di natura penalistica con l'introduzione di un termine massimo (anni sei) che può al più essere aumentato di un quarto e sospeso per non oltre un biennio.

Le condotte illecite di cui ai capi sopra specificati quindi rimangono disciplinate, ai fini della prescrizione, dalla norma ante-riforma e, così, dall'art. 51 del RDL 1578\33 (*ex multiis*, Cassaz. SS.UU. n. 5596\2020). A nulla vale che la nuova disciplina (art. 56 L. 247\12) risulti più favorevole all'incolpato stante che è oramai pacifica la giurisprudenza -anche delle Sezioni Unite oltre che del Consiglio Nazionale Forense- secondo cui l'istituto della prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati ha natura legale e, vertendosi in ambito di sanzioni amministrative, non è applicabile lo *jus superveniens* anche se più favorevole all'incolpato (*ex multiis* Cassaz. SS.UU. 8313 del 25\3\19, 2084 del 24\1\19, 29878 del 20\11\18). Stante l'applicabilità dell'art. 51 del RDL non può dirsi maturata la prescrizione delle incolpazioni di cui ai capi "4", "5", "9" e "10" in considerazione dei rilievi che seguono.

La consumazione di tali illeciti, per le ragioni dette, si deve ritenere esaurita al settembre 2008 ma, in relazione agli stessi e per i medesimi fatti che ne costituiscono presupposto, è stato emesso nel novembre 2013 -per come si è spiegato nella precedente ricostruzione della vicenda processuale- il decreto di citazione a giudizio nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIS]\2012 rgnr Procura Rep.ca Isernia, [OMISSIS]14 RGT Isernia.

La corrispondenza tra i fatti materiali (formazione della falsa scrittura) oggetto di imputazione penale e di contestazione disciplinare e la collocazione temporale antecedente al 2 febbraio 2013 (data di entrata in vigore della legge 247\12) comporta l'applicazione, oltre che dell'art. 51 rdl 1578\33 in tema di prescrizione, anche dell'art. 44 da cui discende il principio per cui "...L'azione disciplinare prevista ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33, a differenza di quella prevista dal precedente art. 38, che contempla un potere disciplinare generale per fatti atipici purché riconducibili a comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale, nasce come azione specifica nei confronti dell'avvocato che abbia commesso un fatto oggetto di imputazione penale, tranne il caso in cui sia intervenuta sentenza penale di proscioglimento "perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso"; pertanto il termine prescrizionale di questa azione

*disciplinare decorre dal momento in cui l'azione penale si sia conclusa con sentenza divenuta irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 gennaio 2005)...”;* Consiglio Naz. Forense 10-12-2007 n. 191 in linea con Cassaz. SS.UU. 15\7\2005 n. 14985.

Nella vicenda che ci occupa non è intervenuta alcuna assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso in quanto è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione per il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 dopo l'affermazione di responsabilità e la condanna in primo grado (sentenza Trib. Isernia n. [OMISSIS]\16 del [OMISSIS]\16 in atti) ed è stato dichiarato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, sempre con la sentenza del Tribunale di Isernia, in relazione alla contestazione di cui all'art. 485 cp alla luce dell'abrogazione di tale fattispecie di reato intervenuta nel corso dello stesso anno 2016.

Il procedimento penale è divenuto definitivo, a seguito dell'appello e poi del ricorso per Cassazione dell'imputato, in data 2 febbraio 2018 con la pronuncia della sentenza -in atti di questo procedimento- della Corte di Cassazione seconda sezione penale n. [OMISSIS]\18 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dell'imputato.

Va infine osservato che, sempre in applicazione della norma di cui all'art. 51 rdl 1578\33, il relativo termine quinquennale di prescrizione non può dirsi maturato nemmeno in relazione al periodo trascorso dal passaggio in giudicato della statuizione penale all'odierna udienza avanti il Consiglio Nazionale Forense e, ciò, in relazione ad un duplice ordine di ragioni: 1) secondo la vecchia disciplina sulla prescrizione dell'azione disciplinare forense il decorso della stessa avviene nella sola fase procedimentale avanti all'organo territoriale di disciplina, non anche nella fase giurisdizionale avanti il Consiglio Nazionale in cui opera l'effetto interruttivo permanente (cfr. da ultimo Cassaz. SS.UU. n. 17480 del 19\6\23 per cui: “...L'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l'art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza...”); giurisprudenza pacifica sia delle Sezioni Unite che del Consiglio Nazionale Forense). Nel caso che ci occupa, in virtù dell'applicabilità del citato articolo 51 ed essendo stato proposto il ricorso

giurisdizionale avanti il Consiglio nazionale in data 27\4\17 si è, da tale data, verificato l'effetto interruttivo permanente; 2) In ogni caso, ed anche a voler prescindere da quanto rilevato nel precedente punto, va osservato che dalla data del passaggio in giudicato della statuizione penale (febbraio 2018) sono intervenuti una molteplicità di atti interruttivi del termine quinquennale, e che hanno determinato un nuovo decorso di esso sempre a termini dell'art. 51 rdl 1578\33, costituiti dalla fissazione dell'udienza avanti il Consiglio nazionale Forense per il giorno 11 luglio 2019 e dalla regolare notifica del relativo avviso al ricorrente ed al suo difensore, dalla ordinanza di acquisizione documentale resa al termine di quell'udienza e, ancora, dalla successiva fissazione dell'odierna udienza del 22\2\24 e dalla regolare notifica all'incolpato ed al suo difensore: infatti, secondo il sistema precedente all'art. 56 l. 247\12, *"...la prescrizione dell'azione disciplinare è interrotta ..... comunque da tutti gli atti procedurali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell'avvocato sottoposto al procedimento), o decisoria..."* (Consiglio Naz.le Forense n. 141 del 23\9\22).

In tema, non coglie nel segno il rilievo proposto dall'incolpato nel ricorso introduttivo relativo al fatto che l'azione disciplinare si sarebbe già prescritta nel tempo intercorrente tra la commissione dei fatti di cui alle incolpazioni (sett. 2008) e la comunicazione da parte del COA (30 gen. 2014) della trasmissione da parte dell'Autorità Giudiziaria della pendenza penale. Infatti, come da giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e delle Sezioni Unite sopra richiamata (SS.UU. 15\7\2005 n. 14985; CNF 10-12-2007 n. 191) resta *"...irrelevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale..."*.

Nel caso, e per come sopra si ricordava sulla scorta anche di quanto dedotto nel ricorso, l'esercizio dell'azione penale è avvenuta nel novembre 2013 con la notifica del decreto di citazione a giudizio, sicchè non va in ogni caso computato tutto il tempo che corre dal settembre 2008 al novembre 2013, conseguendone che la comunicazione COA del 30\1\14 ha in ogni caso pieno effetto interruttivo al pari della decisione del CDD, intervenuta nel febbraio 2017 e, quindi, senz'altro entro il quinquennio rispetto al 30\1\14. Deve quindi condividersi sul punto la decisione del CDD di Campobasso che ha rigettato la richiesta di declaratoria di prescrizione dell'azione disciplinare facendo riferimento proprio all'applicazione dell'art. 51 (e 44) del RDL 1578\33 e, al contempo, per le ragioni sopra dette, va rigettata l'ulteriore richiesta volta a far dichiarare la prescrizione in relazione al periodo successivo alla decisione del CDD del 27\1\17.

Risulta invece maturata la prescrizione dell'azione disciplinare in relazione ai capi 6, 7, 8 dell'incolpazione che si riferiscono ad illeciti che hanno natura permanente in quanto la condotta di non avere gestito con diligenza e nell'interesse delle parti assistite somme di

denaro di spettanza di queste, di averle trattenute oltre il tempo necessario rispetto all'incasso e di non avere messo a disposizione le somme incassate per conto delle parti assistite, rappresenta una condotta omissiva (mancata diligenza e mancata restituzione) o commissiva (trattenimento per un tempo non necessario) che permane nel tempo e che, quindi, perdura sino alla consegna delle somme suddette alle parti assistite ovvero, secondo un criterio moderatore volto ad evitare che la commissione dell'illecito si protragga all'infinito, sino alla decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina che ha dichiarato la responsabilità disciplinare in ordine a tali profili (cfr., SS.UU. 21\2\19 n. 5200 o, più di recente, SS.UU. 23239\2022 ove si è puntualizzato che opera il cd *"...limite "alternativo" alla "permanenza" dell'illecito disciplinare, un momento dal quale cioè la prescrizione inizia comunque a decorrere, perché altrimenti ne deriverebbe "una - irragionevole, non prevista dalla legge - imprescrittibilità dell'illecito stesso"; e tale momento (in analogia a quanto previsto dalla giurisprudenza penale di legittimità n. 32220/2015) deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado."*).

Ciò posto va osservato che la norma applicabile in relazione a tali contestazioni è quella dell'art. 56 della legge 247\12 in quanto la permanenza è cessata nella piena vigenza di tale normativa e da ciò discende l'intervenuto decorso del termine prescrizione (quinquennale) di cui al comma 3 dell'art. 56.

Infatti la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina è intervenuta nel gennaio 2017, è stata notificata il 29\3\17 e, da allora, non è intervenuto alcun (ulteriore) atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. Va ricordato che la norma dell'art. 56 della legge 247\12 in relazione alla individuazione degli atti che hanno l'effetto di interrompere il corso della prescrizione è di stretta interpretazione conseguendone che, successivamente alla decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, l'effetto interruttivo può essere ricondotto unicamente alla pronuncia della sentenza del Consiglio Nazionale Forense che, nel caso che ci occupa, sarebbe dovuta intervenire entro il febbraio\marzo del 2022 cosa che, all'evidenza, non è accaduta.

Vanno quindi dichiarati prescritti i capi 6, 7 ed 8 dell'incolpazione così come, peraltro, rilevato dal difensore del ricorrente nell'ultima parte di pagina 2 della memoria depositata per l'udienza del 22\2\24.

Quanto ai capi di incolpazione di cui ai n. 1 e 3 che concernono la violazione dei principi generali va rilevato che essi integrano e completano, nell'ottica di una valutazione complessiva della condotta dell'incolpato, la violazione degli specifici precetti deontologici di cui ai capi successivi sicchè essi devono considerarsi non coperti dalla prescrizione quando si riferiscono alle precise condotte di cui ai capi 4, 5, 9 e 10 la cui sussistenza

determina anche l'infrazione ai generali principi di lealtà, correttezza, probità, decoro, dignità, salvaguardia dell'immagine della professione.

Discorso a parte va fatto in relazione alla violazione del precetto generale di cui all'art. 4 del CDF contestata al capo "2" in quanto le condotte di rilievo deontologico che non vanno dichiarate prescritte (quelle, per come detto, dei capi 4, 5, 9 e 10) non hanno più rilievo penalistico in virtù dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e, nel caso che ci occupa, stante la intervenuta assoluzione dell'incolpato perché il fatto non è previsto come reato. Quindi, ferma rimanendo l'autonoma valutazione in sede disciplinare del rilievo deontologico delle condotte contestate ai capi 4, 5, 9 e 10 anche se i fatti da cui esse scaturiscono non sono più previsti dalla legge come reato, in relazione al capo 2 dell'incolpazione (violazione dell'art. 4 comma 2 del vigente CDF per avere violato la legge penale) deve dichiararsi l'insussistenza della contestata condotta deontologica nella parte correlata alla imputazione di cui all'art. 485 cp. Deve invece dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in relazione alla violazione della legge penale di cui all'art. 646 cp atteso che i capi di incolpazione che ad essa si riferiscono (i numeri 8, 9 e 10) sono già prescritti per come sopra precisato al pari del reato in questione.

Vanno a questo punto prese in esame le ulteriori questioni pregiudiziali.

Il ricorrente eccepisce che il CDD avrebbe dovuto sospendere il procedimento per la pregiudizialità penale e, peraltro, sovrappone tale aspetto al corso della prescrizione.

Su quest'ultimo profilo va subito detto che la mancata sospensione del procedimento (che, peraltro, risulta essere stata disposta dal Consiglio dell'Ordine che al tempo in cui pervenne la segnalazione della Procura -30 gennaio 2014- era ancora l'organo disciplinare avendo i Consigli Distrettuali iniziato a funzionare dal gennaio 2015) non ha rilievo, secondo la vecchia disciplina, sul decorso della prescrizione essendo l'inizio di tale decorso vincolato ex lege alla definitività della statuizione penale ogni qual volta, come avviene per le incolpazioni di cui qui discutiamo, si verta in procedimenti disciplinari che scaturiscono dall'art. 44 del RDL 1578\33.

Deve poi escludersi che la mancata sospensione del procedimento disciplinare intrapresa dal (subentrato) CDD di Campobasso abbia potuto comportare un qualche effetto o vizio sulla decisione adottata.

Va infatti ricordato che con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento forense (l. 247\12) è cessata la competenza disciplinare dei Consigli degli Ordini per esser questa attribuita ai Consigli di Disciplina ed è venuta meno, in virtù dell'art. 54 della legge 247, la pregiudizialità penale e l'obbligo di sospensione del procedimento disciplinare forense: in virtù del comma 2 dell'art. 54 l'organo distrettuale può, e quindi non già "deve",

sospendere per un massimo di due anni il procedimento solo nel caso in cui risulti indispensabile l'acquisizione di atti e notizie del procedimento penale. E' bene notare che la sospensione non è più correlata al formarsi del giudicato penale bensì solamente all'acquisizione di atti e notizie dal procedimento penale.

Nel caso, la decisione del CDD è intervenuta quando era già stata pronunciata la sentenza di condanna penale da parte del Tribunale di Isernia che rappresentava e conteneva ogni notizia astrattamente utile che dal processo penale poteva pervenire ai fini disciplinari, non era quindi in alcun modo indispensabile la sospensione del procedimento disciplinare specie in considerazione del fatto che il CDD disponeva della sentenza penale del Tribunale di Isernia.

Al contrario di quanto sostiene il ricorrente, in virtù del nuovo dato normativo, era anzi inibita la sospensione sino al formarsi del giudicato penale essendo, al più, concesso di sospendere per un termine massimo di anni 2.

Nessuna violazione discende quindi dalla mancata sospensione del procedimento disciplinare da parte del CDD di Campobasso né l'aver proceduto alla pronuncia della decisione in pendenza del procedimento penale ha in qualche modo inficiato la decisione medesima.

Un ultimo cenno va dedicato alla richiesta preliminare della difesa dell'incolpato svolta nella fase introduttiva dell'udienza del 22 febbraio 2024 avanti il Consiglio Nazionale Forense e rivolta ad acquisire la decisione del CDD con la prova delle notifiche.

La richiesta va disattesa in quanto del tutto irrilevante stante che agli atti del fascicolo pervenuto al Consiglio Nazionale già esiste, essendo a suo tempo stata trasmessa, la copia della decisione dell'organo distrettuale con la relata di notifica ai soggetti interessati ed all'incolpato in particolare, sicchè il Collegio disciplinare ha avuto puntuale possibilità di riscontrare la tempestività dell'atto di impugnazione.

#### **Nel merito.**

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, e considerato il carattere preliminare ed assorbente della declaratoria di prescrizione dei capi da 1 a 3 in parte e dei capi 6, 7 ed 8, ci si deve di seguito soffermare solo sulle doglianze che il ricorrente muove in ordine all'affermazione di responsabilità per i capi 4, 5, 9 e 10 e per la correlata violazione dei principi generali richiamati ai capi 1 e 3.

Poiché le condotte di cui ci si occupa sono state poste in essere prima dell'entrata in vigore del nuovo codice deontologico forense (16 dic. 2014) va innanzitutto verificato se alle norme del nuovo codice deontologico che sono state richiamate nel capo di incolpazione corrispondono, almeno in linea generale, canoni deontologici del

precedente codice e, ciò, per accertare che le violazioni contestate fossero considerate illecite anche al tempo (sino a sett. 2008) in cui le relative condotte sono state realizzate. Orbene tutte le violazioni contestate nel presente procedimento erano già previste come condotte di rilievo deontologico nel precedente codice.

Più nello specifico il comma 1 dell'art. 23 del vigente codice (capo 4 dell'incolpazione) sostanzialmente corrisponde al comma 1 dell'art. 35 del previgente codice deontologico; il comma 2 dello stesso articolo 23 (capo 5) all'art. 36 co. 1 del previgente; l'art. 50 comma 1 e 2 (capi 9 e 10) all'art. 14 comma 1 del vecchio codice.

Va per completezza segnalato che si tratta in ogni caso di precetti che, al di là della previsione nell'ambito di specifiche norme del codice deontologico, sono senz'altro espressione, peraltro tra le più pregnanti, dei doveri di correttezza, lealtà e dignità della professione forense oltre che alla base dello stesso rapporto fiduciario e dell'obbligo di mandato che costituiscono l'assetto centrale dei doveri dell'avvocato la cui condotta deve ispirarsi, in relazione agli atti ed alle attività a lui direttamente riferibili, ad un generale quanto profondo e rigoroso dovere di verità.

Si tratta quindi di illeciti già espressamente, e comunque sul piano più generale, previsti come tali nella disciplina deontologica vigente nell'epoca in cui sono stati commessi (sett. 2008).

Le risultanze procedimentali, e persino le stesse ammissioni dell'incolpato, devono far considerare pacifico che l'avv. [RICORRENTE] si sia costituito o insinuato per [OMISSIS] , [OMISSIS] e [OMISSIS] [OMISSIS] senza che gli stessi gli abbiano conferito mandato, ed altresì che abbia agito senza previamente accertarsi dell'identità dei soggetti che gli avrebbero rilasciato i mandati per il caso, da egli stesso adombrato, che non sia stato lui a confezionarlo ma altri ([OMISSIS] , debitore esecutato) a consegnarglieli già in apparenza firmati dai tre suoi fratelli. Deve pure ritenersi pacifico che l'incolpato abbia introdotto ed utilizzato tali procure nel processo esecutivo n. [OMISSIS]93. RGE e ne abbia prodotto altre che lo autorizzavano all'incasso delle somme per conto degli (apparenti) assistiti pur essendo consapevole della non genuinità o, almeno, della incerta provenienza e quindi presumibile falsità.

E' altresì pacifico che tutto ciò sia stato posto in essere, e che quindi l'incolpato abbia agito, non già nell'interesse delle parti assistite bensì perseguendo un suo interesse tanto che all'esito del procedimento esecutivo egli non ha consegnato o dato conto delle somme di che trattasi. Anche a voler assecondare l'assunto dell'incolpato, secondo cui le somme suddette sarebbero da lui state consegnate al debitore e fratello dei segnalanti [OMISSIS] , rimane il dato che non si è preso cura di garantire che le somme pervenissero effettivamente ai soggetti cui spettavano confermandosi, anche per questo

aspetto, che egli ha agito non certo perseguendo gli interessi delle parti assistite [OMISSIS] , [OMISSIS] ed [OMISSIS].

Al riguardo vanno quindi condivise tutte le valutazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Campobasso e, segnatamente, quelle riportate alla pagina 3 della decisione (laddove si richiamano i contenuti della querela del 28\11\2011 di [OMISSIS] e in cui gli stessi hanno denunciato essere state falsificate le loro firme risultanti sui mandati alle liti e quindi le acquisizioni del processo penale per 485 e 646 cp), ed ancora a pagina 4 in relazione alle dichiarazioni rese in sede di istruttoria disciplinare da [OMISSIS] il quale, confermando che le sottoscrizioni sulle procure erano apocrife, aveva addirittura sottolineato che l'avv. [RICORRENTE] era, a lui stesso così come ai fratelli [OMISSIS] e [OMISSIS], persona del tutto sconosciuta.

Va inoltre richiamata e condivisa la motivazione del CDD di Campobasso riportata a pagina 6 della decisione ove, riferendosi alle dichiarazioni che il [OMISSIS] , si evidenzia che la [OMISSIS] [OMISSIS], che pure risultava avere rilasciato la procura all'avv. [RICORRENTE], era emigrata in Francia da oltre 50 anni senza fare mai ritorno in Italia, cosicché non poteva aver avuto alcun contatto con l'avv. [RICORRENTE]. Quest'ultimo, d'altra parte, non ha nemmeno specificamente contestato tale così evidente e decisiva circostanza né tampoco ha allegato, o anche solo prospettato, una qualche corrispondenza epistolare con la predetta [OMISSIS] [OMISSIS] da cui potesse ad esempio evincersi che la procura gli fosse stata trasmessa per raccomandata o altro mezzo direttamente dalla Francia.

Né appare priva di rilievo l'annotazione dell'organo distrettuale secondo cui già *ictu oculi* la sottoscrizione sui mandati risultava non corrispondente alle firme sicuramente riferibili ai [OMISSIS]: al riguardo va osservato che il riscontro di evidenti difformità tra due sottoscrizioni che si riferiscono ad uno stesso soggetto consente di formulare un giudizio di apocrifia anche a prescindere dall'acquisizione di una perizia calligrafica.

Né, al proposito, il [OMISSIS] ha opposto elementi a sostegno della genuinità della sottoscrizione quali, ad esempio, una consulenza grafologica di parte o qualsivoglia altra cosa.

Invero le contestazioni mosse nel ricorso al Consiglio Nazionale, così come nelle successive due memorie in punto autenticità e veridicità dei mandati di [OMISSIS] , [OMISSIS] ed [OMISSIS] sono del tutto vaghe e generiche, essendosi solo limitate ad evocare fumose e recondite ragioni -estranee al mandato professionale- che avrebbero indotto i segnalanti ad in qualche modo arrecare pregiudizio all'incolpato.

Si adduce anche (pag. 8 del ricorso) che un profilo di inattendibilità delle dichiarazioni dei [OMISSIS] andava colto nel fatto che costoro mai avrebbero richiesto la restituzione delle

somme percepite dall'avv. [RICORRENTE]: a parte che l'argomento è irrilevante rispetto al tema dell'autenticità dei mandati, esso è assolutamente smentito dal fatto che i fratelli [OMISSIS] risultano avere proposto querela non appena a conoscenza del fatto che l'avv. [RICORRENTE] aveva incassato le somme della procedura esecutiva e che, inoltre, subito si sono addirittura costituite parti civili nel processo penale, chiedendo il risarcimento di tutti i danni ed ovviamente le restituzioni, oltre che le spese e quanto altro. In ogni modo, quindi, essi hanno esercitato i loro diritti.

Si tratta comunque di argomenti del tutto irrilevanti, perché qui rileva stabilire se l'avv. [RICORRENTE] abbia effettivamente ricevuto un mandato professionale con certezza proveniente dalle persone di [OMISSIS], [OMISSIS] ed [OMISSIS].

A ben guardare, non solo non v'è alcuna certezza di tale genuina provenienza ma, anzi, v'è certezza del contrario stante l'esito del procedimento penale e, segnatamente, della sentenza di primo grado che, pur avendo dichiarato che la condotta di cui all'art. 485 cp non è più prevista dalla legge come reato, ha ritenuto certa l'apocrifia dei mandati per come si evince dalla motivazione della condanna in relazione alla contestazione di appropriazione indebita. Quivi infatti si dà atto sia del totale disconoscimento da parte dei [OMISSIS] e [OMISSIS], reso anche nel dibattimento ed in udienza, sia del fatto che gli stessi hanno negato di aver mai conosciuto l'avv. [RICORRENTE] sia, infine, del fatto che anche lo stesso [OMISSIS] (col quale l'incolpato assume avere avuto rapporti professionali) ha esplicitamente negato di avere mai conferito all'avv. [RICORRENTE] procure per l'incasso delle somme risultato della procedura esecutiva.

Infatti è di decisivo rilievo riguardo all'inesistenza dei mandati professionali il fatto che il [RICORRENTE] non solo si sia costituito in giudizio per conto dei [OMISSIS] ma che, successivamente e nella fase finale del procedimento esecutivo, abbia anche esibito ed utilizzato, e si sia quindi avvalso, di procure che lo facoltizzavano ad incassare direttamente le somme residue.

Il fatto che persino [OMISSIS] abbia negato di aver rilasciato un tale mandato dimostra senza ombra di dubbio che l'incolpato abbia agito in difetto di mandato e sulla scorta di scritture false e da lui stesso predisposte o, in ogni caso e per quanto riguarda [OMISSIS], [OMISSIS] ed [OMISSIS], senz'altro non riconducibili alle stesse.

Le risultanze del processo penale, assunte anche in udienza pubblica e nel contraddittorio tra le parti così come compendiate nella acquisita sentenza di primo grado, rappresentano materiale probatorio senz'altro utile alla prova piena dei fatti di rilievo disciplinare ed a nulla vale che, in appello, la condanna penale sia stata riformata con la declaratoria di intervenuta prescrizione stante che, come noto, la prescrizione

dichiarata in appello successivamente ad una condanna di primo grado impone al Giudice di 2 grado di pronunciarsi sulle statuizioni civilistiche (art. 578 cpp).

Nel caso che ci occupa, i germani [OMISSIS] si erano regolarmente costituiti parte civile nel procedimento penale, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto loro il risarcimento dei danni ed addirittura persino la corresponsione di una provvisionale e la sentenza di appello (Corte di Appello di Campobasso n. [OMISSIS]\2017, acquisita agli atti di questo procedimento), all'atto di dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, ha confermato "nel resto", e così proprio per le statuizioni civili così come espressamente precisato nel testo della sua motivazione, la sentenza di primo grado (come già detto, la S.C. di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di appello, cosicché la stessa, anche sotto i profili civilistici, è divenuta cosa giudicata).

Nella vicenda che ci occupa, pertanto, ci si trova anche di fronte ad un giudicato penale che ha affermato la responsabilità dell'imputato, seppure solo sul piano civile, anche sul presupposto motivazionale e sulla scorta delle risultanze probatorie (che qui precipuamente ci riguardano) secondo cui l'avv. [RICORRENTE] si è costituito in quel giudizio esecutivo sulla scorta di una procura con sottoscrizione apocrifia di [OMISSIS] , [OMISSIS] ed [OMISSIS] ed ha altresì agito per incassare (per poi trattenere) sulla scorta di una ulteriore procura per l'incasso con sottoscrizione apocrifia dei predetti , [OMISSIS], [OMISSIS] [OMISSIS] nonché di [OMISSIS].

Anche (per assurdo) a non voler ammettere che una tale statuizione costituisca in questa sede disciplinare una preclusione ad una diversa ricostruzione della condotta dell'incolpato in relazione al rilascio ed alla sottoscrizione delle procure e dei mandati all'incasso, rimane comunque non ragionevolmente contestabile il fatto che le sopra richiamate acquisizioni e statuizioni in sede penale rappresentino elementi probatori di sicuro affidamento ed oltremodo idonei a provare che l'avv. [RICORRENTE] si sia in vario modo avvalso di più procure e mandati -anche per potere incassare somme per conto dei clienti- recanti sottoscrizioni apocrife di [OMISSIS] , [OMISSIS] ed [OMISSIS] e dello stesso [OMISSIS] .

A fronte di ciò, l'assunto, peraltro solo labiale ed oltremodo inverosimile, secondo cui quei mandati gli sarebbero stati consegnati da [OMISSIS] è smentito dallo stesso [OMISSIS] almeno per quanto riguarda il mandato (speciale) all'incasso delle somme all'esito della procedura esecutiva. Tale smentita, per come detto, è stata acquisita nel procedimento penale ed ovviamente è qui pienamente utilizzabile.

Tali risultanze privano di ogni incidenza i rilievi del ricorso dell'incolpato relativi a presunte discordanze tra le dichiarazioni di [OMISSIS] e riguardo al fatto che costoro

avrebbero o meno tra loro parlato della vicenda. La questione è irrilevante in relazione al profilo della autenticità dei mandati rilasciati e, in ogni caso, non pare proprio vi sia certezza di una qualche discordanza atteso che la dichiarazione del sembra riferirsi all'aspetto dell'autenticità delle sottoscrizioni mentre quella del [OMISSIS] appare riferibile al momento, assolutamente precedente, della pendenza a suo carico di una procedura esecutiva.

Del pari del tutto eccentriche rispetto al *thema decidendum* appaiono le considerazioni svolte a pagina sette parte finale del ricorso anche perché l'incolpato, ragionevolmente, poteva ben sapere della pendenza esecutiva, nei confronti di tutti i fratelli [OMISSIS], avendo egli, e per suo stesso dire, in vario modo assistito il debitore esecutato [OMISSIS]. Del pari è inconsistente l'assunto secondo cui la condotta di formazione \ uso di un mandato con firma apocrifa non sarebbe stata sostenibile in quanto la cancelleria del Tribunale procede ad una verifica della qualità di difensore in capo all'avvocato che chiede di accedere al fascicolo: non v'è dubbio che la cancelleria proceda ad una tale verifica ma questa si limita al controllo "esterno" della esistenza di un mandato in favore di quel difensore e di certo non svolge una verifica, interna e specifica, in ordine all'autenticità delle firme apposte sul mandato.

Sempre in punto di merito, non può trovare spazio l'assunto secondo cui l'incolpato non avrebbe potuto dimostrare i reali, ed asseritamente regolari, rapporti con i clienti stante che avrebbe smarrito i documenti che erano già in possesso del precedente, e defunto, difensore avv. [OMISSIS]: a smentire il peraltro improbabile asserto milita il non certo secondario aspetto per cui il [RICORRENTE] sia rimasto completamente assente in tutto il giudizio penale e, così, mai abbia svolto dichiarazioni, né si è prestato all'esame o interrogatorio, mai ha fornito, nel corso del dibattimento in cui ogni sua parola avrebbe potuto essere verificata nel contraddittorio delle parti, una qualche dichiarazione a sua difesa. Se fosse stato vero lo smarrimento dei documenti già detenuti dall'avv. [OMISSIS], non v'è dubbio che l'incolpato lo avrebbe detto innanzitutto nel corso del dibattimento penale.

Sia anche consentito osservare che se, in ambito penale, la scelta dell'imputato di rimanere assente e di non prestarsi all'esame né rendere giustificazioni del suo operato non può rappresentare un elemento di prova della responsabilità (e, purtuttavia, pur sempre un argomento che il Giudice può utilizzare per apprezzare o meno le tesi difensive), in ambito disciplinare l'avvocato incolpato che sia rimasto assente nel processo penale da cui il procedimento disciplinare ha preso le mosse costituisce un elemento di sicuro rilievo per la valutazione della condotta del professionista, atteso che il rapporto fiduciario e la funzione sociale della professione forense impone un livello di

responsabilità ben più alto di quello del comune cittadino e, tra l'altro, richiede che l'avvocato dia in ogni momento conto del suo operato in ambito professionale, dovendo egli deve sempre essere nella condizione di dimostrare di avere diligentemente e correttamente adempiuto al mandato ricevuto.

Ultimo rilievo in ordine alla mancata ammissione in sede disciplinare della prova col teste [OMISSIS].

Al riguardo sono condivisibili le ragioni esposte dal Consiglio Distrettuale nella decisione impugnata e nella precedente ordinanza di non ammissione e vanno disattese le doglianze mosse con l'appello fermo rimanendo che, in ogni caso, oltre a quanto rilevato dal CDD, le dichiarazioni del [OMISSIS] risultano oggi del tutto irrilevanti atteso che questi sarebbe chiamato a deporre sulla intervenuta consegna delle somme riscosse dall'avv. [RICORRENTE] a [OMISSIS]. Infatti, alla luce della prescrizione dell'azione disciplinare in relazione ai capi 6, 7 e 8 che concernono appunto il trattenimento delle somme in discorso, la deposizione in questione, qualunque ne possa essere l'esito, non avrebbe alcun rilievo sui diversi e precedenti profili attinenti il rilascio della procura alle liti e del mandato all'incasso. Su tali profili il [OMISSIS] nulla, infatti, sarebbe chiamato a dire. Quindi la richiesta rivolta a disporre l'escussione del [OMISSIS] va disattesa anche per tali ragioni.

In ordine a quanto rilevato a pagina 9 parte iniziale del ricorso (e poi ribadito al punto "A" della memoria del 11\7\19) riguardo alla non riconducibilità della condotta dell'incolpato alle previsioni dell'art. 50 de CDF (già art. 14 del vecchio codice deontologico) si rileva che nella locuzione "prove o elementi di prova" utilizzata dai commi 1 e 2 del suddetto precetto deontologico devono considerarsi rientranti anche i documenti che comprovano l'effettività, l'autenticità del mandato alle liti -ed a maggior ragione di un mandato speciale per l'incasso di somme- oltre che la riconducibilità alla volontà dell'interessato. La procura, o il mandato all'incasso, è pur sempre un documento che prova l'esistenza di un peculiare rapporto negoziale quale, appunto, quello che realizza il conferimento di un incarico per prestazione d'opera e che attribuisce un potere di rappresentanza processuale, molto spesso persino con la disponibilità di diritti -almeno processuali- della parte assistita. Si tratta quindi anche di una prova la cui veridicità è oggetto di tutela anche dall'art. 50 del codice deontologico.

Vanno in ultimo esaminati i rilievi che il ricorrente svolge al punto "a" della memoria depositata l'11\7\19 in cui deduce l'inconciliabilità tra la contestazione di falsificazione delle firme sulla procura utilizzata per inserirsi nella procedura esecutiva e quella sul mancato accertamento dell'identità della persona che conferisce l'incarico.

Si tratta infatti di contestazioni non in contraddizione tra loro ma solo complementari in quanto la seconda (il mancato accertamento dell'identità) è correlata all'ipotesi per cui l'avvocato si sia avvalso di un mandato corredato pur sempre di firma apocrifa seppure il falso non sarebbe stato da lui realizzato ma il cui utilizzo discende pur sempre dalla mancata verifica della certezza della provenienza della firma. Il precetto dell'articolo 23 del codice deontologico è infatti rivolto a garantire che il mandato alle liti sia effettivamente rilasciato dalla parte assistita e, quindi, provenga indubitabilmente dalla sua volontà. In questo ambito il precetto prefigura alcuni, ma ovviamente non tutti, i possibili comportamenti che ledano quell'interesse e, quindi, i due primi commi dell'art. 23 sono congegnati in modo da non lasciare spazi di non sanzionabilità a condotte che in vario modo possano determinare che l'avvocato agisca in giudizio, o per conto di un soggetto, senza la volontà di quest'ultimo e senza la formale espressione di tale volontà attraverso, appunto, un atto scritto con certezza proveniente dall'interessato. In questo senso anche le contestazioni mosse nel presente procedimento devono intendersi complementari, comunque riconducibili ad un'unica condotta che va, sotto il profilo disciplinare, unitariamente considerata cosicché nessuna incidenza, anche sotto l'aspetto sanzionatorio, assume il fatto che l'avvocato sia stato l'autore dell'apocrifo ovvero che si sia avvalso di un atto sempre apocrifo omettendo di accertare l'identità della persona che risultava aver rilasciato il mandato.

### **Trattamento Sanzionatorio.**

Il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio che rileva essere sproporzionato rispetto alla reale entità dei fatti ed alle previsioni edittali.

La declaratoria di prescrizione dei capi 6, 7 ed 8 e, in parte, dei capi 1, 2 e 3 oltre che la parziale insussistenza del rilievo deontologico contestato sempre al capo "2" impone una complessiva rimodulazione del trattamento sanzionatorio che, oggi, va parametrato alle sole condotte contemplate ai capi 4, 5, 9 e 10 e, con riferimento ad esse, anche ai capi 1 e 3 dell'incolpazione.

Orbene la norma di cui all'art. 50 del codice deontologico -che l'incolpato ha ripetutamente violato stante che ha prodotto e comunque utilizzato più procure con firme apocrife per inserirsi nella procedure e, poi, per incassare le somme ed ha mancato di accertare l'identità di più parti assistite- prevede una sanzione edittale da anni uno ad anni tre di sospensione, mentre le condotte, pure reiterate, in violazione dell'art. 23 commi 1 e 2 CDF la sanzione dell'avvertimento.

I fatti attribuiti all'incolpato sono, oltre che plurimi, di particolare gravità perché vulnerano il principio cardine che sta alla base del rapporto professionale e della complessiva condotta dell'avvocato che è quello fiduciario unito al principio di verità.

Non è quindi possibile accedere alla sanzione prevista per l'ipotesi attenuata e, solo in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari, si è ritenuto di non fare ricorso alla soglia massima della sanzione edittale prevista dall'art. 50.

Seppure il vecchio codice deontologico (e segnatamente l'art. 14) non indicava le sanzioni applicabili alle varie fattispecie di illecito, tuttavia il nuovo codice, con una indicazione abbastanza precisa, offre un parametro senz'altro valido e prudente per procedere alla dosimetria della sanzione anche in relazione a condotte precedenti alla sua vigenza.

Nel caso, peraltro, la violazione dell'obbligo di verità, perpetrato in modo così pervicace come nella vicenda qui in esame, avrebbe comportato già durante il corso della vigenza del vecchio codice deontologico l'applicazione della sanzione della sospensione non certo inferiore ad un anno.

Ciò stante, alla luce della gravità e pluralità delle condotte per cui va qui confermata la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE], ed in considerazione della previsione edittale minima prevista dall'art. 50 commi 1 e 2 cui si ritiene di doversi riferire per la mancanza di precedenti e ritenendo la stessa previsione alla stregua di adeguato parametro per sanzionare condotte riconducibili nell'alveo del vecchio articolo 14 del previgente codice deontologico, e valutata infine la condotta dell'incolpato nella sua complessità, si ritiene equo irrogare la sanzione, in relazione ai soli capi 4, 5, 9 e 10, ed in parte 1 e 2 dell'incolpazione, di anni uno di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),

il Consiglio Nazionale Forense in parziale riforma della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Campobasso n. 2\17 del 27\1\17 nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] del foro di [OMISSIS], dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare delle condotte contestate ai capi 6, 7 ed 8 del capo di incolpazione nonché dei capi 1 e 3 per la sola parte della violazione dei principi generali posta in essere attraverso le condotte contestate ai capi 6, 7 ed 8; dichiara la prescrizione in relazione al capo "2" dell'incolpazione per le condotte che si riferiscono alla violazione della legge penale di cui all'art. 646 cp e dichiara il non luogo a provvedimento disciplinare per insussistenza della violazione di cui all'art. 4 comma 2 codice deontologico per le condotte che si riferiscono alla violazione dell'art. 485 cp;

conferma la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Campobasso nella parte in cui ha affermato la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] in relazione ai capi 4,5, 9 e 10 dell'incolpazione e, per la parte relativa a questi, anche dei capi 1 e 3 dell'incolpazione e, per l'effetto, irroga all'incolpato la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni uno.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2024;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 20 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Giovanna Ollà